

Allegato "B" al n. 15402 di Raccolta

STATUTO

ART. 1 - (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del libro I capo II articoli 14 e seguenti del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e del Decreto Legislativo n. 36/2021, un'associazione denominata: **<<SSR INCLUSION ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE >>, in breve <<SSR INCLUSION A.S.D e A.P.S.>>.**

Negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio ai fini del mantenimento del riconoscimento sportivo l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.

La qualifica di "associazione di promozione sociale" e l'acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto della sua iscrizione nella sezione APS del RUNTS ed in coerenza della stessa.

L'associazione ha sede legale in Messina via Stazione Contesse 63.

Eventuali variazioni di sede nell'ambito del medesimo comune non comportano modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire con delibera del Con-

siglio Direttivo sedi secondarie, sedi amministrative, palestre e rappresentanze anche altrove.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 , del Decreto Legislativo 36/2021, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'associazione è apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro ed ha come scopo l'esercizio in via stabile, esclusiva e principale di una o più attività di interesse generale per il perseguimento di fi-

nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore educativo, culturale, sportivo e ricreativo.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono previste all'art. 5 comma 1 dalla lettera a) alla lettera z) del D.Lgs. 117/2017, in particolare:

1) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche di promozione e diffusione della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i D.Lgs. 117/2017);

2) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k art. 5 D.Lgs. 117/2017);

3) Ricerca Scientifica di particolare interesse sociale (lettera h art. 5 D.Lgs 117/2017);

4) Educazione , istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative (lettera d art. 5 D.Lgs 117/2017);

5) Organizzazione e gestione di attività sportive

dilettantistiche (lettera t art. 5 D.Lgs. 117/2017);

6) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w art. 5 D.Lgs. 117/2017).

Per le finalità sopra menzionate, nel settore delle attività sportive dilettantistiche, l'Associazione intende:

- diffondere e gestire le attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, favorendo la pratica sportiva per tutti in favore di tutte le fasce della popolazione, al fine di consentire ad ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capaci-

tà, con riferimento a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle seguenti discipline sportive:

Baskin - Pallacanestro, Sitting Volley - Pallavolo, Tennis in Carrozzina - Tennis - Tennis Tavolo per disabili e non - DGPD Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale FIGC - Calcio; e, pertanto, porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni delle suddette attività sportive, un sollievo al proprio disagio;

- diffondere le attività sportive e quelle ad esse connesse in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente; divulgazione scientifica della cultura dell'ambiente e del rispetto delle risorse naturali; svolgere attività di informazione e promozione delle attività delle tecniche ludico - sportive nel rispetto della natura.

L'associazione intende agevolare l'esercizio di ogni attività sportiva purché a carattere dilettantistico, sia come modo di impiego del tempo libero, sia come recupero di soggetti cosiddetti a rischio.

L'Associazione intende aderire al Coni e al CIP, affiliandosi ad enti di promozione sportiva e/o Federazioni Sportive dalle stesse riconosciute.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI e del CIP, si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

L'associazione si propone:

- di promuovere ed organizzare manifestazioni sportive e ricreative idonee al raggiungimento dello scopo previsto dal presente statuto (tornei, mostre, gare, incontri, amichevoli, etc..), ovvero di partecipare a dette manifestazioni da altri enti organizzate;
- di organizzare corsi di addestramento ad ogni sport, attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive;
- di agevolare la pratica di tutti gli sport previsti dal presente articolo attraverso l'uso

delle strutture a disposizione;

- di creare e gestire strutture organizzative per la realizzazione degli scopi statutari sopraindicati, se necessario acquistando e trasformando strutture sportive e/o ricreative, acquistando terreni per la loro realizzazione, prendendo in locazione o in affitto strutture sportive e/o ricreative o ottenendone la concessione o gestione da Enti pubblici o privati;
- di promuovere la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per le attività con finalità ambientali, l'Associazione intende:

- promuovere il territorio regionale e nazionale attraverso l'organizzazione di attività turistiche, quali escursioni, gite e viaggi;
- organizzare attività di studio sulle origini storiche e tradizioni del territorio regionale e nazionale;
- promuovere attività di salvaguardia e tutela dell'ambiente mediante l'organizzazione di gruppi di persone per la raccolta dei rifiuti presenti negli spazi verdi pubblici e privati, nelle zone marine, nel territorio montano ed in

orti sociali, promuovendo campagne di sensibilizzazione di propria produzione, ideando slogan contro l'inquinamento ambientale, partecipando ad eventi per la salvaguardia dell'ambiente;

- organizzare incontri e seminari sull'educazione ambientale, sia in strutture chiuse, sia all'aperto, al fine di indirizzare e sensibilizzare la collettività sul corretto smaltimento dei rifiuti, sull'utilizzo dei mezzi a motore, sull'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, sull'efficienza energetica in generale e su tutti gli altri argomenti volti alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente.

Per le finalità formative sopra menzionate, l'Associazione intende:

- promuovere e diffondere l'istruzione mediante l'istituzione e la gestione di corsi, stage, seminari ed iniziative relative alla tutela dell'ambiente;
- promuovere ed organizzare attività di post scuola, per supportare bambini ed adolescenti nel percorso scolastico;
- promuovere l'attività di tutela ambientale, attraverso l'organizzazione di lezioni, corsi,

stage, musicali e di ogni genere, finalizzati all'aggregazione sociale;

- promuovere l'educazione alimentare come strumento di miglioramento della vita, attraverso l'organizzazione di seminari, convegni, fiere, campagne di pubblicizzazione di ogni tipo;
- promuovere e diffondere la cultura della pittura, scultura e arti figurative, italiane e straniere organizzando corsi, incontri formativi, ricreativi, videoproiezioni, mostre di quadri;
- organizzare corsi per l'alfabetizzazione informatica e per l'aggiornamento informatico del singolo individuo e della collettività, volti sia all'apprendimento dell'utilizzo dei mezzi informatici, sia al corretto utilizzo di internet, social network, computer, smartphone, tablet, console.

Per le finalità culturali sopra menzionate, l'Associazione intende:

- organizzare corsi teatrali, di yoga e discipline olistiche orientali;
- ampliare la conoscenza della cultura teatrale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti tra persone, enti ed associazioni;

- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo teatrale, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura del teatro, come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni del percorso teatrale, un sollievo al proprio disagio;
- promuovere convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, rassegne teatrali, lezioni per ragazzi, giovani ed adulti;
- organizzare corsi di formazione, anche professionale, di aggiornamento teorico pratico per insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento di recitazione;
- istituire gruppi di studio e di ricerca e laboratori teatrali;

- costituire un "Centro Studi" per l'organizzazione di stage e seminari per l'aggiornamento professionale e la promozione di manifestazioni a sfondo culturale ricreativo.

A tal fine, l'associazione si propone:

- di promuovere ed organizzare manifestazioni culturali e ricreative idonee al raggiungimento dello scopo previsto dal presente statuto;
- di curare i rapporti con tutti gli organi statali, le Associazioni italiane ed estere che hanno scopi analoghi;
- di promuovere attività di carattere sociologico, sportivo, culturale, musicale, artistico teatrale e letterario in genere quale mezzo di conoscenza e crescita culturale dell'individuo;
- di promuovere, attraverso l'attività sportiva, ambientale sociale, musicale, artistica, teatrale e letteraria la conoscenza delle diverse culture, delle tradizioni e delle origini di altri popoli al fine di sviluppare la solidarietà civile tra le razze, etnie e popolazioni diverse;
- di organizzare convegni, mostre, fiere e corsi aventi carattere sportivo, ambientale, culturali, artistico, teatrale e letterario in genere anche ri-

feriti alla salute ed al benessere della persona e di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, attività di formazione degli insegnanti, progetti educativi scolastici ed extrascolastici, produrre strumenti audio, audiovisivi e multimediali o quanto altro sia utile per favorire l'apprendimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;

- di organizzare momenti formativi "con" e "per" i familiari degli utenti al fine di promuovere la cultura dell'inclusione e delle pari opportunità;

- di contribuire ad alleviare i disagi delle persone non autosufficienti e in terza età promuovendo attività sportive, culturali, musicali, artistiche, teatrali e letterarie consone alle loro esigenze;

- di promuovere percorsi di Parent Training finalizzati a rendere i familiari delle persone con disabilità, più competenti e in grado di assolvere in maniera più efficace il ruolo di care giver, soprattutto nell'ambito dei processi di inclusione sociale dei loro figli e dei percorsi orientati alla loro emancipazione.

Per il conseguimento dei predetti scopi l'associazione si propone:

- di promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, fiere a sfondo sportivo, culturale, ambientale, musicale, teatrale, cinematografico e ricreativo e incontri idonei al raggiungimento dello scopo previsto dal presente statuto, ovvero la partecipazione a dette manifestazioni da altri enti organizzate;

- di allestire e gestire bar e ristorazione per i soci;

- di fornire materiale ai soci per il raggiungimento dello scopo sociale (libri, materiale vario);

- di divulgare le attività strettamente connesse al presente articolo attraverso l'uso delle strutture messe a disposizione da Enti Privati e Pubblici;

- di organizzare viaggi e soggiorni turistici, ottemperando alle leggi-quadro che regolano le attività turistiche senza fine di lucro, a quelle del volontariato e a tutte quelle norme ideali e sociali che regolano la vita dell'Associazione;

- di organizzare iniziative di turismo sostenibile che abbiano valenza di "esperienza sollievo" per le famiglie e prevedano la realizzazione di vacanze personalizzate assistite;

- di promuovere iniziative di Community Care orientate a valorizzare il patrimonio sociale della comunità al servizio dei Piani di Inclusione Sociale dei

disabili in ambito sportivo, teatrale, culturale;

- di esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso l'Associazione dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione potrà acquistare strumentazioni, arredi e materiali, inventariabili e non, per condurre ricerche e studi, nonché per allestire locali adeguati allo scopo.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

La loro individuazione è approvata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.

Nel caso l'Associazione esercitasse attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di

interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, la vendita e la distribuzione ma solo nei locali dell'Associazione ed esclusivamente agli associati, di qualsivoglia opuscolo o pubblicazione, anche di pubblicazione di opere inedite, specialmente se create dagli associati, nonché somministrare pasti e bevande, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 6 - (Soci)

Considerate le finalità associative, possono aderire all'associazione, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidono di perseguire gli scopi sociali e di sottostare al presente statuto e/o regolamenti interni.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche che giuridi-

che.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8.

Non sono, pertanto, ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani, cittadini comunitari e non residenti in Italia ed extracomunitari, di ambo i sessi.

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo

le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

L'ammissione all'associazione può essere deliberata dall'Organo di amministrazione ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Al fine di tutelare i propri associati, non verranno ammessi a soci, gli aspiranti soci che abbiano espressamente e pubblicamente manifestato idee o posto in essere comportamenti apertamente contrastanti con i valori e le finalità associative.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro 30 (trenta) giorni, contro il provvedi-

mento all'assemblea degli associati.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f-art.148 del TUIR).

ART. 7 (Categorie di Soci)

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a. fondatori; sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo. I soci fondatori possono essere in un numero minimo di sette, nel caso in cui tale ruolo sia ricoperto da per-

sone fisiche e in un numero di tre nel caso di altre
aps; versano la quota associativa annualmente stabi-
lita dall'Assemblea e partecipano alle attività or-
ganizzate dall'Associazione

b. volontari; sono coloro che, condividendo le fina-
lità dell'Associazione, operano per il loro raggiun-
gimento, secondo le proprie capacità personali e
sottoscrivono e versano le quote associative;

c. onorari; sono quelle persone alle quali l'Asso-
ciazione deve particolare riconoscenza: vengono no-
minati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta
dell'Organo Amministrativo.

I soci onorari sono esentati dal pagamento di qual-
siasi contributo, pur godendo di tutti i diritti de-
gli altri tipi di soci. Per essi permane l'obbligo
del versamento della sola quota associativa;

d. ordinari; sono coloro che versano la quota asso-
ciativa annualmente stabilita dall'Assemblea e par-
tecipano alle attività organizzate dall'Associazione.

ART. 8 (Esclusione, recesso e radiazione e provvedi- menti minori)

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio di-
rettivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclu-
sione, devono essere contestati per iscritto al so-

cio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, contro il provvedimento all'assemblea dei soci.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea, il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione, per recesso o esclusione nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

- quando si rendono morosi nel pagamento della quota associativa senza giustificato motivo.

I soci esclusi per morosità del versamento della quota associativa, potranno, dietro domanda, essere riammessi, previo saldo della morosità.

La radiazione del socio avviene nei casi in cui:

- il Socio commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;

- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

La radiazione è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo di radiazione dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria.

L'Associato radiato non può essere più riammesso.

Il socio potrà proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera di radiazione, che verrà discusso alla prima assemblea utile.

Per eventi di minore gravità, il socio potrà ricevere un'ammonizione da parte dell'Organo Amministrativo. Se il comportamento posto in essere continuerà a

persistere il socio potrà essere sospeso. La sospensione, deliberata dall'Organo Amministrativo, potrà avere durata da uno a dodici mesi.

Il socio potrà proporre appello, entro trenta giorni dalla ricezione della delibera di sospensione, che verrà discusso alla prima assemblea utile.

ART. 9 - (Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di voto in sede partecipazione alle Assemblee Sociali, su tutte le questioni previste dall'art.12 ivi compresa la nomina degli organi sociali e di essere eletti negli stessi, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Il diritto voto, per i soci minorenni, può essere esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Tutti i soci hanno diritto ad essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge, di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico - finanziario, di consultare i

verbali.

Tutti i soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- osservare le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

ART. 10 (Tesserato)

Il tesserato è colui che, attraverso il tesseramento, diviene soggetto dell'ordinamento sportivo e può svolgere attività sportiva con l'associazione sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o En-

te di Promozione Sportiva, anche paralimpici.

Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dall'Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici, a cui è affiliata l'associazione, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire presso le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Essi sono rappresentati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

- a. atleti;
- b. dirigenti sociali e soci;
- c. giudici/arbitri;
- d. dirigenti;
- e. tecnici, istruttori;

f. altre qualifiche previste dai suddetti Organismi;

g. altri tesserati agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è Affiliata.

L'Associazione, con l'affiliazione agli Organismi Sportivi, deve garantire ai soci ed ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio degli sport praticati.

I tesserati agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture in uso all'Associazione e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III - Capo I - artt. 15 e 16 del D.Lgs. 36/2021.

ART. 11 (Qualità di volontario)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. L'Associazione potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali anche di volontari non soci che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Alle prestazioni dei volontari si applicano le disposizioni previste dall'art.29 del Decreto Legisla-

tivo 36/2021 e dall'art.17 del Decreto Legislativo 117/2017.

ART. 12 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

ART. 13 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo posta raccomandata A/R, lettera, fax, e-mail, pec e ogni altro strumento che consente la maggiore diffusione dell'informazione e anche mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministra-

tivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 14 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio (assemblea ordinaria);
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali (assemblea ordinaria);
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (assemblea ordinaria);
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti (assemblea ordinaria);

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto (assemblea straordinaria);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari (assemblea ordinaria);
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione (assemblea straordinaria);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 15 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

-tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;

-ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 (quindici) giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione im-

sta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 ovvero ad altri enti sportivi dilettantistici ai sensi dell'art.7 del Decreto Legislativo 36/2021.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione entro 12 (dodici) mesi dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto nei casi sopra indicati. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è

presieduta dal Presidente; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Articolo 15 bis - Audio/video Assemblee

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali .

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

È in ogni caso necessario che:

- comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;

- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati (a cura dell'Associazione) nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

5. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 16 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 17 - (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è composto, in numero dispari, da tre fino a nove membri, incluso il Presidente, eletti dall'assemblea tra i propri associati. Il mandato ha durata tre anni.

Per la causa di decadenza e ineleggibilità, si applica l'articolo 2382 del codice civile. E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.

Ad esso competono in particolare:

- la redazione annuale e la presentazione in Assemblée, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;

- indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie;

- determinare l'importo delle quote associative;

- assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

- assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

- assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché dei volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;

- la presentazione di un piano programmatico relati-

vo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

- l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;

- l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;

- la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;

- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

- adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;

- delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;

- nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6 del D.Lgs. 36/2021;

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice - Presidente ed un Segretario;

- attua la volontà dell'assemblea dei soci e compie ogni altro atto di ordinaria e straordinaria ammini-

strazione che la legge o lo statuto non attribuiscono specificamente all'assemblea dei soci.

Possono ricoprire le cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, maggiorenni e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi non complessivamente intesi non superiori ad un anno. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. L'Organo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 18 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di am-

ministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tale organo, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 19 (Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza

delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo ed, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 21 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative degli associati;
- quote di iscrizione degli associati, dei loro familiari e dei tesserati;
- quote di partecipazione alle attività degli associati, dei loro familiari e dei tesserati;
- proventi derivanti dalla organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse o da altre inizia-

tive sociali;

- proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti;

- proventi derivanti da prestazioni di servizi o somministrazioni, cessione beni, a associati, tesserati, partecipanti ed a terzi;

- eventuali contributi straordinari degli associati;

- contributi pubblici e privati;

- attività di raccolta fondi;

- rimborsi da convenzioni;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- donazioni e lasciti testamentari;

- rendite patrimoniali;

- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il patrimonio così composto e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e ob-

bligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ad associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e del D. Lgs 36/2021, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

ART. 23 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del

D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Considerate l'assenza del fine di lucro, gli eventuali avanzi di gestione e/o i proventi in genere delle attività, non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, neppure in forme indirette, e gli eventuali avanzi e/o proventi dovranno essere tutti ed integralmente reinvestiti per il perseguimento esclusivo delle finalità sportive, dell'attività sportiva dilettantistica, dell'attività didattica e delle attività sociali.

ART. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26 (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 14. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART.28 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenze di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Sportiva e/o di dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della Federazione e/o dell'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, questo sarà composto da numero tre ar-

bitri, due dei quali nominati dalle parti e il terzo con funzioni di presidente , dagli arbitri così designati o , in difetto, dal Presidente del Tribunale di Messina.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata o pec, da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia , ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede in Messina e il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

ART. 29 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dal Decreto Legislativo 117/2017, dal Decreto Legislativo 36/2021, dallo Statuto e dei Regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale e/o dall'Ente di Promozione Sportiva a cui l'associazione è affiliata e dalle leggi vigenti in materia.

Lo Vecchio Santo - Naccari Rita - Pavone Grazia -

Paolina Morabito - Milazzo Grazia - Lanfranchi Sal-
vatrice - Dell'Acqua Giovanni - Alessi Carmela -
Grasso Francesco - Arena Domenico Ng - Adele Penna
Notaio